

RG [REDACTED]



TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice del registro, dott. Ubalda Macri,

letto il ricorso presentato dalla [REDACTED] (CF [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed amministratore unico [REDACTED] (CF [REDACTED]), nonché dal dott. [REDACTED] (CF [REDACTED]) in data 8.3.2013,

letti gli atti ed esaminata la documentazione trasmessa dal Conservatore,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11.6.2013,

OSSERVA

i ricorrenti lamentano che il Conservatore del registro con provvedimento del 26.2.2013 comunicato a mezzo posta con raccomandata spedita il 4.3.2013 ha rifiutato l'iscrizione della delibera della società [REDACTED] assunta in data 8.11.2012 con cui era stato revocato l'amministratore unico e nominato un nuovo amministratore.

Il diniego di iscrizione impugnato è motivato *per relationem* al provvedimento del 21.1.2013 reso sulla medesima pratica. Il Conservatore rileva che dalla lettura del verbale assembleare risulta evidente la controversia tra i due soci; che in caso di controversie, ai sensi dell'art. 28 dello statuto della società, è competente il collegio arbitrale; che dal punto di vista formale la pratica risulta sprovvista dei documenti allegati al verbale di assemblea ed in particolare la convocazione dell'adunanza effettuata, la delega conferita al dott. [REDACTED] dal socio [REDACTED], la delega conferita al dott. [REDACTED] dal socio [REDACTED]. I ricorrenti assumono di aver provveduto ad integrare la documentazione richiesta e depositano copia dei suddetti allegati. Peraltro, eccepiscono che, pure in mancanza dei documenti, le circostanze formali di cui dubita il Conservatore sono tutte superabili: la convocazione, per la presenza di tutti e due soci in assemblea, uno attraverso la delega e l'altro di persona nonché con il suo delegato, e le deleghe, in mancanza di prescrizione della delega scritta; in ogni caso, era presente di persona il delegante, amministratore revocato.

112 uor



Nel provvedimento di diniego impugnato il Conservatore non dà conto dell'integrazione documentale e non chiarisce se il motivo "formale" sia ancora ostativo o sia stato superato dall'integrazione effettuata dai ricorrenti. Ad ogni buon conto, ritiene questo Giudice di non condividere il provvedimento di rigetto effettuato dal Conservatore. Ed invero, questi è tenuto all'iscrizione della deliberazione di revoca e nomina di amministratore ai sensi degli artt. 2463, 2329 e 2330 c.c., previo esercizio del solo controllo di regolarità formale. I motivi a sostegno del rigetto in data 21.1.2013 attengono tutti alla regolarità sostanziale demandata alla valutazione degli arbitri e/o dell'autorità giudiziaria, laddove le parti non compongano altrimenti la lite. Per regolarità formale si deve intendere il controllo sui soli requisiti formali dell'atto (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto iscrivendo al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione, etc.), salvo che l'illiceità dell'atto comprometta la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile (si veda, da ultimo, Trib. Verona, 28.9.2009, www.ilcaso.it). Nel caso in esame, quindi, il Conservatore non può entrare nel merito della lite dei soci. La delibera dev'essere considerata come validamente assunta finché non interviene la sua revoca in via giudiziale o stragiudiziale. L'atto va iscritto, a meno che non vi siano ulteriori motivi ostativi di carattere formale.

Nulla per le spese, stante le difficoltà interpretative dei concetti di controllo formale e sostanziale.


P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Conservatore l'iscrizione della delibera dell'8.11.2012 se non vi sono altri motivi formali o procedurali;

nulla per le spese.

Si comunichi

Napoli, 11.6.2013



Il Giudice

(dott. Ubalda Macri)

Ubalda Macri

2/2

